

CONFERENZA NAZIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA

STATUTO

ART. 1 – MODIFICHE ALLO STATUTO PRECEDENTE

1. La “Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia”, di seguito detta Conferenza, si è costituita a Roma con atto costitutivo sottoscritto dai seguenti fondatori: Carmen Bertolazzi (ARCI ORA D’ARIA), Elvio Damoli (CARITAS ITALIANA), Livio Ferrari (SEAC) e Luciano Tavazza (FIVOL), il giorno 1 giugno 1998. Detto atto costitutivo è stato registrato unitamente allo Statuto parte integrante dell’atto costitutivo stesso, presso l’Ufficio del Registro di Rovigo il 18.11.1998 al n. 4355 serie 3.
2. La Conferenza ha sede in Roma, Viale Giuseppe Stefanini, 15 cap. 00159
3. La Conferenza è apertistica, democratica, non persegue fini di lucro e ha durata illimitata.
4. La Conferenza è articolata sul territorio nazionale attraverso le Conferenze Regionali.
5. Il Consiglio nazionale è l’organo di riferimento comune degli Organismi Nazionali e delle Conferenze Regionali aderenti, regolandone i rapporti.
6. Il Consiglio Nazionale della Conferenza, considerata la necessità di adeguare lo Statuto dell’1 giugno 1998 e successive modifiche alle normative intervenute negli anni riguardanti le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (D.Lgs.vo n.460 del 04.12.1997), approva il presente statuto ed il regolamento di esecuzione dello stesso.

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITA’

1. La Conferenza è una Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) che fa propri i principi di gratuità, di solidarietà e di sussidiarietà. Persegue fini di solidarietà sociale.
2. Si riconosce nei valori democratici che trovano attuazione nella Costituzione Repubblicana. Si richiama inoltre alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (ONU 1948) e alla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU 1989) e opera per l’affermazione e l’attuazione degli stessi.
3. Essa ha come valore di riferimento la centralità della persona, pur se sottoposta a provvedimenti giudiziari, con i suoi diritti e doveri, con le sue potenzialità di crescita e di recupero, qualunque sia il tipo di reato commesso, anche in ossequio all’art. 27 della Costituzione Repubblicana.
4. La Conferenza ritiene il carcere l’*extrema ratio* e opera per umanizzare la pena e per fornire ai reclusi reali possibilità di progettualità nella loro vita affettiva e lavorativa. Opta per ridurre la reclusione - che colpisce soprattutto i soggetti più deboli - e per territorializzare le sanzioni, espandendo il ricorso alle misure sostitutive e alternative, l’attuazione di pratiche di mediazione penale e di forme di riconciliazione degli autori di reato con le vittime. Ritiene doverosa l’attenzione alle vittime dei reati a partire dal riconoscimento del dolore e del danno ad esse arrecato.

ART. 3 – SCOPI

1. La Conferenza ha i seguenti scopi:
 - a) favorire ed esercitare costantemente il confronto e il dialogo tra gli Organismi Nazionali di volontariato - o che organizzano l’azione solidale dei cittadini - per promuovere in modo condiviso e compatto politiche di giustizia, studi e ricerche, sul territorio regionale, nazionale e internazionale;
 - b) rappresentare gli organismi aderenti, nei rapporti con lo Stato, il Governo, le istituzioni della Giustizia a livello nazionale in tutti gli organi consultivi e decisionali previsti e sulla base di specifici Protocolli di intesa;
 - c) svolgere una funzione costante e autorevole di informazione e di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica sui temi e problemi della giustizia contrastando pregiudizi e concezioni della pena di tipo retributivo, afflittivo ed emarginante,

nonché sollecitando e promuovendo nelle comunità locali la collaborazione nell'azione di recupero delle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari.

- d) diffondere e praticare la cultura della legalità e della prevenzione attiva nei confronti di ogni forma di criminalità promuovendo e svolgendo a livello nazionale, internazionale, regionale, attività e corsi di formazione anche per Organismi non aderenti alla Conferenza al fine della diffusione di una cultura della solidarietà sociale nei confronti di soggetti svantaggiati a causa di situazioni di devianza.
- e) svolgere studi e ricerche, organizzare convegni e seminari, curare pubblicazioni, nel settore penale, criminologico, penitenziario, per contribuire alla crescita culturale nei predetti settori degli Organismi Nazionali aderenti alla Conferenza e della società;
- f) sollecitare ed appoggiare iniziative ed interventi a livello internazionale, nazionale e regionale, volti al sostegno ed aiuto nei confronti di soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni di devianza e di emarginazione sociale, detenuti ristretti ed in misura alternativa alla detenzione, ex detenuti.

ART. 4 – ARTICOLAZIONI

1. Della Conferenza possono far parte gli organismi nazionali di volontariato o che promuovono e organizzano l'azione solidale dei cittadini. Della Conferenza nazionale fanno parte le Conferenze regionali.
2. Sono condizioni essenziali per far parte della Conferenza:
 - a) che l'organismo richiedente sia strutturato a livello nazionale, con una presenza in almeno cinque regioni. Gli organismi con una minor presenza sul territorio possono aderire alle Conferenze regionali;
 - b) che l'organismo richiedente sia dotato di atto costitutivo e di uno statuto in armonia con quello della Conferenza nazionale per quanto concerne principi, finalità e scopi. Esso si atterrà alle disposizioni del regolamento della Conferenza Nazionale.
3. Il Consiglio Nazionale delibera sull'ammissione dell'organismo richiedente.
4. Ogni organismo aderente ha diritto di partecipare al Consiglio nazionale, di votare direttamente o per delega e di recedere dall'appartenenza alla Conferenza. I rappresentanti legali degli organismi possono delegare un altro componente del proprio organismo a partecipare e votare in Consiglio nazionale.
5. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e del regolamento di esecuzione, nonché di pagare le quote sociali annuali per l'ammontare fissato dal Consiglio nazionale.
6. La qualifica di aderente si perde, oltre che a seguito di dimissioni, su decisione del Consiglio nazionale per:
 - a) sopravvenuta incompatibilità tra questo statuto e lo statuto dell'organismo aderente;
 - b) violazione delle norme del presente statuto;
 - c) nei casi di indegnità palesi;
 - d) mancato pagamento della quota associativa per più di un anno.

ART. 5 – ORGANI

1. Sono organi della Conferenza:
 - a) Il Consiglio nazionale;
 - b) Il Presidente;
 - c) La Direzione e Ufficio di Presidenza;
 - d) Il Segretario generale;
 - e) Il Comitato scientifico;
 - f) Il Collegio dei probiviri e il revisore unico dei conti, solo se istituito dal Consiglio nazionale o obbligatorio per legge.

ART. 6 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio nazionale è composto da un rappresentante per ogni organismo ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti.

2. Il Consiglio nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, almeno tre volte all'anno.
3. Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei rappresentanti degli organismi aderenti ed in seconda convocazione almeno 24 ore dopo la prima, qualsiasi sia il numero dei presenti purché siano rappresentati un terzo degli organismi nazionali e un terzo delle Conferenze regionali aderenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
4. Alle riunioni del Consiglio nazionale hanno facoltà di partecipare, con funzioni consultive, il coordinatore del Comitato scientifico e il Presidente del Collegio dei probiviri.
5. Il Consiglio nazionale ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere tra i propri componenti il Presidente e due Vice Presidenti, uno tra gli organismi nazionali e l'altro tra le Conferenze regionali, con voto segreto;
 - b) eleggere i membri della Direzione;
 - c) nominare su proposta del Presidente il Segretario generale, anche tra i non soci;
 - d) nominare i membri del Comitato scientifico;
 - e) eleggere il revisore dei conti e i componenti del Collegio dei probiviri;
 - f) fissare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Conferenza;
 - g) approvare il programma di attività;
 - h) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - i) approvare o respingere, con la metà più 1 dei rappresentanti degli organismi nazionali e delle Conferenze nazionali, le richieste di modifica dello statuto, di cui all'art. 17, e al regolamento di esecuzione dello statuto;
 - j) stabilire l'ammontare della quota associativa a carico degli organismi aderenti;
 - k) accogliere o rigettare la richiesta di ammissione degli organismi che intendono aderire alla Conferenza;
 - l) deliberare in merito all'esclusione degli organismi soci in caso di indegnità per gravi e documentate distorsioni rispetto alle finalità e ai principi ispiratori della Conferenza nazionale;
 - m) tutelare il proprio simbolo e la propria denominazione in caso di esclusione o di recessione di un organismo dalla Conferenza Nazionale;
 - n) compiere presso gli istituti di credito qualsiasi operazione bancaria, anche richiedendo e utilizzando fidi, contraendo mutui e assumendo finanziamenti a medio e lungo termine;
 - o) rappresentare gli organismi associati presso lo Stato, il Governo, le istituzioni pubbliche e private a livello nazionale e internazionale.

ART. 7 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio nazionale, tra i componenti dello stesso, a maggioranza di voti, e cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13.
2. Rappresenta legalmente la Conferenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio nazionale e della Direzione e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni. In caso di assenza impedimento o cessazione le sue funzioni sono svolte da uno dei due Vice Presidenti.
3. Propone al Consiglio nazionale la candidatura del Segretario generale.
4. Propone alla Direzione la nomina del Tesoriere.

ART. 8 – LA DIREZIONE

1. E' composta dal Presidente, dai due Vice-presidenti, da sei componenti del Consiglio nazionale, di norma tre per gli organismi nazionali e tre per le Conferenze regionali, uno per ciascuna macro-area geografica, dal Tesoriere e dal Segretario generale.
2. La Direzione si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese.
3. La Direzione ha i seguenti compiti:
 - a) proporre al Consiglio nazionale il programma annuale di attività e, una volta approvato, cura la sua attuazione e ogni altra deliberazione del Consiglio nazionale;
 - b) sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- c) istruire le domande di richiesta di adesione e propone la decadenza dei soci da presentare al Consiglio nazionale;
 - d) nominare il Tesoriere.
4. La Direzione si avvale dell'Ufficio di Presidenza per rendere più efficace e snella la funzione politica e di rappresentanza della Conferenza. Tale Ufficio è composto dal Presidente, dai due Vice-presidenti, dal Segretario generale e dal Tesoriere.

ART. 9 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il segretario generale è titolare della segreteria e ha i seguenti compiti:
 - a) sostenere e coordinare l'attuazione del programma di lavoro proposto dalla Direzione e approvato dal Consiglio Nazionale, curando i collegamenti con gli organismi nazionali e le Conferenze regionali; supporta altresì l'Ufficio di Presidenza;
 - b) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - c) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
 - d) partecipare alle riunioni degli organi collegiali e del Comitato Scientifico;
 - e) provvedere a predisporre la relazione di missione su indicazioni della Direzione.
2. E' responsabile della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e dei documenti contabili; predispone il materiale e la documentazione necessaria all'attività degli organi collegiali; esplica compiti di carattere tecnico-operativo affidatigli di volta in volta dal Presidente.

ART. 10 - IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico ha funzione consultiva rispetto alla necessità del Consiglio nazionale di acquisire pareri o di approfondire, con attività di studio o di ricerca, aspetti inerenti i temi della giustizia o i campi di interesse della Conferenza.
2. Il Comitato scientifico sarà costituito da almeno 3 membri accreditati tra i maggiori esperti delle discipline di interesse della Conferenza nonché dai già Presidenti della Conferenza stessa.
3. Il Comitato scientifico si riunirà su richiesta del Consiglio nazionale e predisporrà documenti. Sceglierà il proprio coordinatore che ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale e della Direzione.

ART. 11 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
 - a) predisporre per la Direzione il progetto del bilancio di previsione e del conto consuntivo che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale;
 - b) provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità della Conferenza;
 - c) provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, fino ad un tetto massimo fissato dal Consiglio nazionale e a firma congiunta in ogni altro caso.

ART. 12 – REVISORE UNICO E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. In caso di controversie la Conferenza nazionale può istituire un collegio dei probiviri costituito da tre componenti, tra i quali uno con la funzione di Presidente, eletti dal Consiglio nazionale.
2. Il Collegio è chiamato a dare un giudizio in caso di controversie di qualsiasi natura che potessero sorgere fra gli organismi associati o fra gli organismi e gli organi della Conferenza.
3. Nel caso in cui lo richieda la legge è nominato un revisore dei conti che esercita i poteri e le funzioni previsti dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile, ivi compresa l'attività di controllo contabile.

ART. 13 – GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente determinate.
2. La durata delle cariche sociali è di tre anni e può essere riconfermata per una sola volta per i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 14 – RISORSE ECONOMICHE

1. La Conferenza trae le proprie risorse economiche, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, da:
 - a) quota associativa degli organismi aderenti;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti e fiscalità generale;
 - d) entrate derivanti da attività produttive marginali e commerciali;
 - e) finanziamento di progetti su bandi nazionali o di enti pubblici e privati;
 - f) redditi derivanti da beni mobili o immobili che fossero pervenuti alla Conferenza.

2. I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio nazionale.

ART. 15 - QUOTA SOCIALE

1. La quota associativa a carico degli organismi aderenti è fissata dal Consiglio nazionale. Ha carattere annuale e non può essere restituita in caso di recesso. La quota associativa non è rivalutabile, né trasmissibile.

ART. 16 – BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO

1. Il Consiglio nazionale approva ogni anno il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redatti dal Tesoriere e certificati dal revisore dei conti, qualora nominato.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Conferenza, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. Il Consiglio nazionale approva la relazione di missione preparata dal Segretario generale con cui rendiconta tutta l'attività svolta nel corso dell'anno dalla Conferenza e i risultati raggiunti. Possono essere incluse le relazioni delle Conferenze regionali.

ART. 17 – MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

1. Le proposte di modifica a questo statuto e al regolamento di esecuzione possono essere presentate al Consiglio nazionale da uno degli aventi diritto a partecipare al Consiglio stesso.
2. Le relative deliberazioni di modifica sono approvate dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 18 – LE CONFERENZE REGIONALI

1. Le Conferenze regionali sono composte dai rappresentanti degli organismi locali presenti nella regione che ne facciano richiesta e la cui domanda di ammissione venga accolta dalla Conferenza Regionale stessa.
2. Ogni Conferenza regionale elegge un Presidente che ne convoca le riunioni e le presiede, nonché cura i rapporti con gli organi nazionali della Conferenza.
3. Il Presidente regionale, a fronte dell'ammissione della relativa Conferenza regionale, fa parte di diritto del Consiglio nazionale.
4. Le Conferenze conferiscono con le conferenze regionali, con le Regioni e gli Enti Locali e con gli organismi del sistema della Giustizia, rappresentano il volontariato del settore negli istituti di partecipazione previsti dai Protocolli di intesa e dalle riforme del Welfare

ART. 19 – SCIoglimento O CESSAZIONE DELLA CONFERENZA

1. Lo scioglimento o cessazione dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, determinando la destinazione dei beni dell'Organizzazione a favore di opere e organismi con finalità sociali, secondo i principi ispiratori della Conferenza stessa ed in conformità alle disposizioni normative vigenti (D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997 art. 10).

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto in questo statuto valgono le disposizioni legislative in materia delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale L. 266/1991 e seguenti.
2. Il presente statuto sostituisce ad ogni effetto il precedente Statuto approvato in data 1 giugno 1998, e successive modifiche ed integrazioni, parte integrante dell'atto costitutivo redatto in data 1 giugno 1998.
3. Resta valido l'atto costitutivo della Conferenza redatto il giorno 1 giugno 1998

Esenzione imposta di registro

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, in sede di registrazione del presente atto, si invocano i benefici previsti dall'art. 8 Legge 266/1991.

Approvato dal Consiglio Nazionale della Conferenza convocato a Roma nel giorno 19 febbraio 2010

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea